

Statuti della società svizzera di scienze della comunicazione e dei mass media

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin : Kommunikationswissenschaft = sciences des communications sociales**

Band (Jahr): - (1975)

Heft 1

PDF erstellt am: **01.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-790584>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

STATUTI DELLA SOCIETÀ SVIZZERA DI SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE E DEI MASS MEDIA

- Nome e caratteristiche Art. 1. Sotto il nome di "Società svizzera di scienze della comunicazione e dei mass media" (SSCM) si è costituita una società ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
- La società è apartidica ed aconfessionale; non ha scopo di lucro.
- Scopo Art. 2. La società ha gli scopi seguenti:
- 1) assodare e promuovere gli interessi comuni dell'insegnamento e della ricerca nel settore svizzero delle scienze della comunicazione e dei mass media.
 - 2) rappresentare le scienze della comunicazione e dei mass media di fronte alla collettività, in particolare prendendo posizione su problemi di attualità.
 - 3) diffondere il sapere delle scienze della comunicazione e dei mass media nella collettività in collaborazione con rappresentanti ed istituzioni di discipline complementari e con esponenti della pratica mediante manifestazioni di diverso tipo, mediante prese di posizione su problemi della pratica e mediante pubblicazioni.
 - 4) l'informazione reciproca dei membri sui piani di attività, sui progetti di ricerca e sui risultati.
 - 5) la progettazione ed esecuzione in comune di ricerche.
- Membri Art. 3. Membro individuale può essere ogni persona di cittadinanza svizzera o attiva in Svizzera che si occupi di scienze della comunicazione e dei mass media. Il comitato emana delle direttive in proposito.
- Il comitato decide sulle domande di ammissione. Il rifiuto di ammissione non deve essere giustificato.
- Membri particolarmente meritevoli possono essere nominati membri onorari.
- Essi sono esentati dal versamento della quota.

- Dimissioni Art. 4. Le dimissioni diventano effettive alla fine dell'anno civile.
- Esclusione di membri Art. 5. Membri che trasgrediscono gli statuti o le decisioni della società, che non adempiono più ai requisiti richiesti dagli statuti o che comunque si dimostrano indegni della qualità di membro possono essere esclusi dalla società dal comitato. È richiesta la maggioranza dei due terzi.
- Sede Art. 6. La sede della società è quella del luogo di lavoro del presidente.
- Organi Art. 7. Gli organi della società sono:
1) l'assemblea generale
2) il comitato
3) i revisori dei conti
- Assemblea generale Art. 8. L'assemblea generale ordinaria ha luogo al più tardi 6 mesi dopo la fine dell'anno contabile che coincide con l'anno civile. La convocazione è fatta mediante una circolare che deve essere inviata al più tardi 10 giorni prima dell'assemblea generale. Ad essa deve essere allegato l'ordine del giorno.
- Assemblea generale straordinaria Art. 9. L'assemblea generale straordinaria può essere convocata su decisione del comitato, su domanda scritta dei revisori dei conti o su richiesta di almeno un quinto dei soci.
- Compiti dell'assemblea generale Art. 10. L'assemblea generale ha le seguenti competenze:
1) Nomina del comitato, dei 2 revisori dei conti e di un revisore supplente.
2) Approvazione del rapporto annuale, dei conti annuali e del rapporto dei revisori.
3) Fissazione della quota annua.
4) Decisioni su proposte del comitato o dei soci.
- Quali revisori dei conti possono essere designate persone fisiche o giuridiche anche esterne alla società.
Modifiche degli statuti necessitano della maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Comitato Art.11. Il comitato si compone di un presidente, di uno o due vice-presidenti, di assistenti in numero scelto dal comitato, di un cassiere o di un segretario.

Il presidente, i vice-presidenti, il cassiere o il segretario e gli assistenti sono nominati su proposta del comitato dall'assemblea generale per un periodo di 2 anni.

La SSCM è rappresentata verso l'esterno dal presidente o da un membro del comitato da lui designato, conformemente alle direttive elaborate dal comitato.

Revisori Art.12. I revisori dei conti presentano all'assemblea generale un rapporto scritto.

Scioglimento Art.13. La decisione relativa allo scioglimento della società richiede la presenza di almeno la metà dei soci; è ammessa la delega di competenze. Se il quorum non è raggiunto, l'assemblea generale viene nuovamente convocata entro un mese. In quella occasione lo scioglimento può essere deciso senza tener conto del numero dei soci presenti.

Nel caso di scioglimento l'assemblea generale devolgerà il patrimonio sociale ad una organizzazione che persegue finalità analoghe a quelle della disciolta società.

I presenti statuti sono stati accettati da tutti i membri della società in occasione dell'assemblea costituzionale del 1° ottobre 1974 .